Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 febbraio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 353

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1949.
Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società anonima Ceroplast, con sede in Milano . Pag. 354

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1949.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Bogliasco Pieve, compresa tra il confine del comune di Sori e quello di Genova-Nervi. Pag. 354

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1949.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli edifici del golfo di Portobello siti in comune di Sestri Levante. Pag. 355

Avviso di rettifica (Legge 7 gennaio 1949, n. 5) . Pag. 356

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 356

Ministero di grazia e giustizia: Temporanea assegnazione di notaio in esercizio . . . . . . Pag. 356

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di fisiologia umana presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma . . . . Pag. 356

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 356

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Avviso di rettifica . . . . Pag. 356

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per esami a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica . . . . Pag. 357

Ministero di grazia e giustizia: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a posti di notaio. Pag. 360

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 31 DELL'8 FEBBRAIO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 14ª estrazione di obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato effettuata in Roma il 17 gennaio 1949.

(468)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 *dicembre* 1947
registrato alla Corte dei conti il 9 *aprile* 1948
registro Presidenza n. 15, *foglio n.* 92.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BORGHI Luigi fo Giulio e di Mari Maria, nato a Castelmaggiore nel 1914, partigiano combattente. — Eroico combattente della libertà, degno rappresentante della nuova gioventù italiana, partecipava sin dall'inizio alla guerra di liberazione contro l'odiato invasore. Nei gloriosi combattimenti di via Saliceto e di porta Lame sostenuti a Bologna, guidava con indomito valore i suoi dipendenti alla vittoria infliggendo gravissime perdite alle truppe nazifasciste. Nominato commissario politico del distaccamento gappista di Castelmaggiore, faceva di questo reparto un magnifico strumento di lotta che contribuiva in maniera efficacissima alla vittoria finale. Bell'esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — (Bologna, 14 ottobre 1944 - 7 novembre 1944 - 21 aprile 1945).

(5746)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1949.
Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società anonima Ceroplast, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Ceroplast, con sede in Milano, posta sotto sindacato con decreto Ministeriale 25 luglio 1946;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società anonima Ceroplast dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore signor avv. Antonio D'Ambrosio presso la sede della Società in Milano, via Guicciardini n. 6.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il Nuovo Corriere della Sera », di Milano.

Roma, addì 26 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

(429)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1949.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Bogliasco Pieve, compresa tra il confine del comune di Sori e quello di Genova-Nervi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 dicembre 1941 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera di Bogliasco Pieve compresa tra il confine del comune di Sori e quello di Genova-Nervi delimitata a nord con la curva di livello a quota 150 e a sud col mare;
Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Bogliasco Pieve, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;
Riconosciuto che la predetta fascia costiera presenta cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

La fascia costiera di Bogliasco Pieve indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute sulla legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova nel quale sono indicati i dati che delimitano la fascia costiera in questione come rilevasi anche dall'annessa planimetria.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, verrà trasmessa a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Genova, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Bogliasco Pieve.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro: GONELLA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche

Verbale n. 2.

L'anno millenovecentoquarantuno, addì 19 del mese di dicembre, nella sede della Soprintendenza ai monumenti per la Liguria si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Genova costituita ai sensi dell'art. 2, cap. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed art. 1 del relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 7 agosto 1940.

Sono presenti:
1) Ecc. Mons. Costantini, Vescovo di Luni, presidente;
2) Prof. dott. arch. Carlo Ceschi, soprintendente ai monumenti, vice presidente;
3) Dott. Paolo Gullo, in rappresentanza del presidente dell'Ente provinciale del turismo;
4) Ing. Nicolò Fava, rappresentante della Confederazione degli agricoltori;
5) Prof. ing. Barbieri Piero, rappresentante della Confederazione professionisti ed artisti.

Sono presenti inoltre, in seguito a regolare invito a sensi del capoverso 4 dell'art. 2 citato, i podestà di Rapallo, Recco, Bogliasco, Pieve e Sori.

Sono assenti giustificati il gr. uff. dott. Francesco Puccio Prefumo, rappresentante la Confederazione degli industriali.

Il vice presidente prima di iniziare l'esame delle questioni poste all'ordine del giorno parla brevemente sull'argomento dell'ultima Commissione riunitasi il 14 maggio u. s. riguardante la fascia litoranea da Nervi a Recco, nella quale si era venuto nella determinazione di vincolare la zona di Nervi nei

limiti della via Aurelia con Sant'Ilario e i confini dei comuni di Genova e di Bogliasco Pieve.

Precisa che la pratica ha seguito regolare corso a norma di legge, mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune di Genova per i prescritti tre mesi e del successivo periodo di cui all'art. 3 della legge stessa, con un solo ricorso di opposizione pervenuto da parte del sig. Quaglino.

Quindi prosegue facendo presente che la Commissione si è convocata per procedere oltre Nervi, cioè per esaminare la fascia costiera da Nervi al monte di Portofino, creare la zona panoramica contigua che vada da Rapallo a Santa Margherita, Recco, Sori, Bogliasco Pieve e fare una proposta specifica delle zone degne di essere vincolate.

Da comunicazione dei precedenti delle pratiche e dei dati forniti dai podestà interessati, sottoponendo alla Commissione una carta planimetrica onde meglio definire la questione.

Il podestà di Recco esprime il proprio parere sulle necessità delle zone panoramiche nel territorio del proprio Comune facendo presenti in pari tempo alcune difficoltà relative alla fabbricabilità in tali zone.

Constatata la grande deficienza di regolamenti edilizi nei Comuni interessati si discute delle norme che dovrebbero essere dettate per le zone di maggiore interesse che si propongono di vincolare ed a questo proposito il vice presidente fa presente che il vincolo deve forzatamente tenersi generico data la vastità e le diverse esigenze di tutela delle zone da sottoporre al vincolo, esprime il parere che tali zone siano ristrette al puro necessario e conferma la necessità di provvedere a cura dei singoli Comuni, al piano di zonizzazione onde stabilire il minimo di fabbricabilità in conformità alle caratteristiche di ciascun punto delle località comprese nel vincolo.

I componenti la Commissione esprimono il parere che sia dato incarico ai singoli podestà di provvedere al più presto ai rispettivi piani di zonizzazione votando intanto la proposta di vincolo per la fascia costiera che dopo ampia discussione viene deciso di contenere al di sotto della curva di livello a quota 150.

Dopo di che la Commissione per la protezione delle bellezze naturali

Unanime

constatata la grande importanza panoramica della zona costiera da Nervi a Recco ne propone il vincolo nei seguenti termini:

Comune di Bogliasco Pieve:
- a ovest con il confine tra il comune di Genova e il comune di Bogliasco Pieve;
- a sud col mare;
- a est con il confine del comune di Sori;
- a nord con la curva di livello a quota 150.

Comune di Sori:
- a ovest con il confine del comune di Bogliasco Pieve;
- a sud col mare;
- a est con il confine del comune di Recco;
- a nord con la curva di livello a quota 150.

Comune di Recco:
- a ovest con il confine del comune di Sori;
- a sud col mare;
- a est con la via Milite Ignoto;
- a nord con lsa curva di livello a quota 150.

Passando alla seconda voce dell'ordine del giorno il vice presidente fa presente la necessità per la Soprintendenza di sottoporre d'urgenza all'esame della Commissione una località di Rapallo denominata Collina Cerisola ubicata immediatamente al di sopra della stazione ferroviaria, località avente sicuro interesse panoramico, piano parzialmente edificato a villini signorili e minacciato da una costruzione di sette piani il cui progetto è stato recentemente presentato al Comune.

Il podestà di Rapallo illustra convenientemente la questione chiedendo a sua volta l'intervento della Commissione essendo il Comune impossibilitato ad intervenire mancandogli un piano regolatore ed un regolamento edilizio su cui basare la propria azione. Fa presente inoltre che la questione ha carattere d'urgenza anche perchè gli acquirenti del terreno in parola hanno già iniziato opere di sterro e si propongono di costruire al più presto.

Il vice presidente mostra alla Commissione una fotografia panoramica della località dalla quale appariscono sufficientemente le sue caratteristiche.

La Commissione prendendo in considerazione l'argomento accoglie il parere del presidente e decide di eseguire un sopraluogo prima di esprimere un parere definitivo.

Il vice presidente informa altresì la Commissione di una pratica riguardante il taglio di un bosco di proprietà privata situato in prosecuzione del bosco del Santuario di Montallegro sopra a Rapallo e chiede alla Commissione di volere approfittare del fissato sopraluogo per la Collina Cerisola per esaminare anche la pratica del bosco di Montallegro. Il sopraluogo viene fissato per l'indomani dopo di che la Commissione chiude il suo lavoro.

Il presidente: G. COSTANTINI

(410)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1949.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli edifici del golfo di Portobello siti in comune di Sestri Levante.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 aprile 1948, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, gli edifici del golfo di Portobello in comune di Sestri Levante;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Sestri Levante senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che i predetti edifici compongono un notevole quadro estetico e tradizionale;

Decreta:

Gli edifici del golfo di Portobello in comune di Sestri Levante indicati nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute sulla legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova nel quale sono indicati i confini degli edifici in questione come rilevasi anche dall'annessa planimetria.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Genova, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Sestri Levante.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro: GONELLA

Sestri Levante - Vincolo di bellezza d'insieme « edifici di Portobello »

Stralcio dal verbale n. 8 della seduta del 28 aprile 1948.

A ridosso della penisola di Sestri Levante sulla lingua di terra che unisce questa alle colline costiere, nel versante orientale di essa si snoda un arco di costa sul quale sono state costruite in varie epoche case che determinano l'ambiente tipico del paese dei pescatori.

Questo complesso oltre che per la posizione e per il carattere architettonico delle costruzioni è importante per le vivaci tinte delle singole case che compongono un quadro di notevole valore storico.

La posizione del vincolo ha lo scopo di seguire le eventuali modifiche sia nella forma che nel colore degli edifici, in modo di non alterare le caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione del vincolo è la seguente:

Gli edifici che si affacciano sul golfo di Portobello a partire dall'inizio della salita dei Cappuccini sino allo sperone roccioso della penisola di Sestri Levante che chiude il golfo come risulta dalla planimetria allegata.

La proposta è approvata alla unanimità.

(412)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella tabella annessa alla legge 7 gennaio 1949, n. 5, concernente la determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario, ecc. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1949, n. 12, la dizione « misura mensile » deve intendersi riferita a tutte e tre le intitolazioni in testa alle singole colonne.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 gennaio 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Masieri, Console onorario di Haiti a Firenze.

(424)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Temporanea assegnazione di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio successivo, il notaio Gandolfo Diego di Ignazion esercente in Asmara, rimpatriato dopo la cessazione dello stato di guerra, è temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Roma, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'art. 2 della legge 17 giugno 1943, n. 641, nei modi e termini ivi stabiliti.

(467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiologia umana presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di fisiologia umana cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 30

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 7 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,05
Id. 3,50 % 1902	70,35
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % 1935	98,75
Redimibile 3,50 % 1934	70,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % 1936	91,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,825
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,475
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 7 febbraio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Nel provvedimento del direttore generale della Banca d'Italia 29 ottobre 1948, riguardante la conferma e la nomina di alcuni presidenti di Casse comunali di credito agrario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 18 novembre 1948, n. 269, il nominativo del nuovo presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasor (Cagliari) erroneamente indicato in: « Albis » deve intendersi rettificato in: « Abis ».

(436)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, numero 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenza a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente la riserva di un terzo dei posti agli aiuti ed assistenti universitari;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 11 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-43, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani di caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'ammissione ai concorsi senza limiti di età degli impiegati civili statali di ruolo;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visti il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8), riguardanti esenzione dal possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 60208/12196.2.2.7.3/1.3.1 in data 4 marzo 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli aiuti ed assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi l'idoneità.

In ogni caso l'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica non motivato ed insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in medicina veterinaria e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Prefettura o all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono elevati a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I predetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli indicati in precedenza purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzata, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici o attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato;

L) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi della assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione dal limite massimo di età;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati ch dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4, lettera *a*), per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 9.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 10.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

1) l'etiologia, la sintomatologia, il reperto anatomo-patologico e la profilassi delle principali malattie infettive del bestiame;

2) l'igiene e la zootecnica;

3) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese o tedesco o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono tre e riguardano:

1) esame di un animale nei riguardi dell'età, della razza, dell'attitudine;

2) prova clinica su di un animale con riferimento alle malattie infettive ed infestive;

3) diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive ed infestive.

Esame macroscopico e microscopico del latte, delle carni e del pesce.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro veterinario del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale veterinario appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Facoltà di medicina veterinaria.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per la lingua o le lingue che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 15.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superate le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 16.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 17.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissario.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 18.

A coloro che conseguiranno la nomina a veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1949
Registro Presidenza n. 22, foglio n. 155. — FERRARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

A) *Prove scritte.*

1) Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie infettive ed infestive: Peste bovina. Peste equina. Peste suina. Peste aviaria - pseudo peste aviaria o malattia di Newcastle. Pleuro-polmonite essudativa dei bovini. Pleuro-polmonite essudativa delle capre. Afta epizootica. Pedaina. Rabbia. Malattia di Aujescki. Anemia infettiva degli equini. Influenza degli equini. Meningoencefalomieliti. Vaiolo (ovino, caprino, suino, bovino, equino, aviario). Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre. Psittacosi. Carbonchio ematico. Carbonchio sin-

tomatico. Edema maligno. Bradsot. Tetano. Tubercolosi (bovina e aviaria). Actinomicosi. Actinobacillosi. Botriomicosi. Brucellosi (bovina, ovina, suina). Pasteurellosi (bovina, equina, ovina, suina, bufalina e aviaria). Salmonellosi (suina, aviaria, equina). Mastite streptococcica. Adenite equina. Morva. Farcino criptococcico Malrossino. Malattie di allevamento. Tularemia. Trichomoniasi (aborto precoce dei bovini). Trypanosomiasi (morbo coitale maligno, nagana e surra). Piroplasmosi (equina, bovina, ovina e suina). Anaplasmosi. Coccidiosi (bovina, ovina, aviaria e del coniglio). Distomatosi. Cisticercosi. Strongilosi. Rogna degli equini. Rogna ovina e caprina.

2) Igiene e zootecnia: Igiene e zootecnia in generale. Suolo. Acqua. Aria. Ricoveri animali.

Classificazione degli animali domestici: Razze. Specie. Famiglie. Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta dei riproduttori. Metodi di riproduzione.

Fecondazione artificiale, nei riguardi sanitari e zootecnici.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Alimentazione. Natura dei foraggi e loro conservazione Economia dell'alimentazione secondo i regimi di essa. Alimenti concentrati.

Produzione della carne, del latte e della lana.

Pollicoltura, coniglicoltura e apicoltura.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti animali.

Miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3) Lingue estere, prova scritta obbligatoria: traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

B) *Prove pratiche.*

1) Prova clinica su di un animale colpito da malattia od infestiva.

2) Diagnosi anatomo patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame macroscopico e microscopico del latte, delle carni e del pesce.

C) *Prova orale.*

La prova orale verte su tutta la materia delle prove scritte e pratiche, sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario e comprende, inoltre, un esperimento sulla lingua estera obbligatoria e facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista della lingua estera).

Roma, addì 15 dicembre 1948

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
COTELLESSA

(419)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728, sul conferimento dei posti notarili;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, numero 314;

Visto il decreto 7 giugno 1946, col quale fu indetto un concorso per titoli a centocinquanta posti di notaio ed altresì il decreto 31 luglio 1946, con il quale fu nominata la relativa Commissione esaminatrice;

Visto il decreto legislativo 5 marzo 1947, n. 114;

Visto il decreto 28 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Visto il decreto Presidenziale 24 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1948 e pubblicato il 16 ottobre successivo, col quale furono nominati notai centocinquanta tra i primi centocinquantatre della graduatoria del concorso per titoli, essendo stati esclusi i due che rinunciarono alla nomina ed il dott. Valenti Giuseppe che non ha documentato il possesso del titolo per l'ammissione al concorso;

Ritenuto che i seguenti concorrenti:

Postet Ovidio fu Francesco, classificato al n. 4;

Giubilaro Francesco Paolo di Domenico, classificato al numero 35;

Fazio Salvatore di Carmelo, classificato al n. 58;

Passanisi Franco di Salvatore, classificato al n. 78;

Conte Guido fu Ernesto, classificato al n. 102;

Raveri Aldo di Secondo, classificato al n. 133;

Danesi Ubaldo fu Dario, classificato al n. 145

della graduatoria, hanno dichiarato di rinunciare alla nomina a notaio, e ciò prima di assumere le loro funzioni nelle rispettive sedi di Treviglio, Cattolica Eraclea, Altomonte, Santo Stefano di Cadore, Notaresco, Grosotto e Glorenza, alle quali furono destinati con decreto Presidenziale 24 luglio 1948;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei concorrenti vincitori del concorso per titoli con altrettanti concorrenti secondo l'ordine della graduatoria e revocare il decreto Presidenziale 24 luglio 1948 nei riguardi dei predetti rinunciatari;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

A) E' revocato il decreto Presidenziale 24 luglio 1948 nei riguardi dei sette rinunciatari sopraelencati;

B) I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Paganuzzi Luigi Piero fu Carlo, a Grosotto, distretto notarile di Sondrio;

Bova Riccardo fu Mattia, ad Altomonte, distretto notarile di Castrovillari;

Trombetti Ugo di Domenico a Glorenza, distretto notarile di Bolzano;

Carpena Giuseppe fu Giovanni Battista, a Treviglio, distretto notarile di Bergamo;

Nicolini Mario di Vito, a Notaresco, distretto notarile di Teramo;

Rizzacasa Giovanni Battista di Salvatore, a Cattolica Eraclea, distretto notarile di Agrigento;

Pirro Giacomo di Giuseppe, a Santo Stefano di Cadore, distretto notarile di Belluno.

Il Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1949

EINAUDI

GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1949
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 281. — OLIVA

(466)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.